

LUANO CAMP S.R.L.

Atto organizzativo con istruzioni per le
segnalazioni delle violazioni ex D.Lgs 24/2023
(c.d. Whistleblowing)

Sommario

1 - Che cos'è il Whistleblowing	3
2 - Chi può effettuare la segnalazione	3
3 - Cosa può essere segnalato	3
4 - Quando segnalare	4
5 - Cosa indicare nella segnalazione	4
6 - Quali sono le tutele del segnalante	5
7 - Come effettuare la segnalazione	5
8 - In che modo viene verificata la segnalazione	6

1. Che cos'è il Whistleblowing

La normativa sulle segnalazioni cd. Whistleblowing è un istituto rinnovato dal D.Lgs 24/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la **protezione delle persone che segnalano violazioni** del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Costituiscono segnalazioni whistleblowing quelle compiute da dipendenti, collaboratori anche esterni, in occasione di lavoro, dunque nel contesto lavorativo, che si accorgono di situazioni, fatti, circostanze che, ragionevolmente, possono portare a ritenere che si sia verificato un fatto illecito o illegittimo (tra quelli indicati dalla legge). Il contenuto della segnalazione deve rispondere anche alla salvaguardia dell'interesse e dell'integrità dell'ente titolare e, anche per tale motivo, l'ordinamento conferisce al segnalante una serie di tutele.

Si rinvia alla **specificativa informativa privacy pubblicata sul sito web del titolare** che approfondisce il tema.

2. Chi può effettuare la segnalazione

In base al D.Lgs 24/2023 sopracitato possono effettuare le segnalazioni i seguenti soggetti che operano nell'ambito del contesto lavorativo del Titolare del trattamento in qualità di:

lavoratori subordinati,

lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, gli eventuali azionisti,

le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto.

3. Cosa può essere segnalato – oggetto della segnalazione

Possono essere oggetto di segnalazione alcune condotte e/o fatti illeciti o illegittimi, commessi **nel contesto lavorativo** del titolare come di seguito precisato.

La segnalazione può essere effettuata:

1. in pendenza del rapporto giuridico con l'ente privato;
2. prima dell'inizio del rapporto giuridico (ad esempio, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante la fase di selezione o precontrattuale);
3. durante il periodo di prova;
4. successivamente alla cessazione sempre che si tratti di informazioni relative al periodo precedente allo scioglimento del rapporto giuridico.

Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora fondate su meri sospetti, voci di corridoio, circostanze generiche e fatti non verificabili. (LL.GG. ANAC 12 luglio 2023)

"Resta fermo che occorre effettuare una verifica, caso per caso, sulla base di indici probatori (ad es. normativa di settore, casi analoghi presi in esame dalla giurisprudenza) al fine di valutare la riconducibilità di tali atti o omissioni alle violazioni oggetto del D.Lgs. n. 24/2023." (LL.GG. ANAC 12 luglio 2023)

AMBITO OGGETTIVO

la segnalazione è accoglibile se tesa a tutelare:

"art. 2 c. 1 lett. A D.Lgs. 24/2023

- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;

salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

Sono gli illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). Si precisa che le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno adeguate al variare della normativa stessa.

A titolo esemplificativo si pensi ai cd. **reati ambientali** quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi (LL.GG. ANAC 12 luglio 2023)

- **4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;**

Sono gli atti od omissioni che ledono la lotta contro la frode e la lotta alle attività illegali come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.

Si pensi, **ad esempio**, alle frodi, alla **corruzione** e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione. (LL.GG. ANAC 12 luglio 2023)

- **5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;**

Sono gli atti od omissioni che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società. (LL.GG. ANAC 12 luglio 2023)

- **6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);**

Sono gli atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Si pensi **ad esempio** a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. **pratiche abusive** (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

Secondo l'"Approfondimento n. 7 sull'ambito oggettivo – **LE SEGNALAZIONI ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA**" allegate alle LL.GG. ANAC ex Delibera n°311 del 12 luglio 2023, sono:

"I.- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti **vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali** tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro **in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato**;

II.- (...) Il D.Lgs. n. 24/2023 non trova applicazione alle segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle **disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione** (...)

III.- le segnalazioni di violazioni in materia di **sicurezza nazionale**, nonché di **appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale**, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea (...)"

4. Quando segnalare

Per procedere alla segnalazione è sufficiente essere venuti a conoscenza nel contesto lavorativo di situazioni, fatti, circostanze che, **ragionevolmente**, possono portare a ritenere che sia verificato un comportamento oggetto di segnalazione (**nella casistica sopra descritta**); non è pertanto necessario essere certi dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell'identità dell'autore ma resta ferma la responsabilità civile e penale del segnalante ad es. per dichiarazioni calunniose o diffamatorie o comportamenti costituenti altro illecito.

5. Cosa indicare nella segnalazione

Al fine di consentire la corretta comprensione dei fatti e/o dei comportamenti segnalati, è opportuno **circostanziare il più possibile** la segnalazione indicando, se conosciuti, il tempo e il luogo in cui si è verificato il fatto, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

La segnalazione, pertanto, deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- **generalità del soggetto che effettua la segnalazione.** Al fine di classificare la segnalazione come whistleblowing, i dati identificativi (nome, cognome) devono essere forniti obbligatoriamente in quanto **le segnalazioni anonime e quelle ove non è richiesta dal segnalante né si possa desumere che lo stesso intenda avvalersi della tutela ex d.lgs 24/2023**, per espressa volontà del legislatore, saranno trattate come segnalazioni ordinarie, dunque **senza le tutele e le misure di sostegno** per il segnalante (quali ad es tutela della riservatezza, tutela in caso di ritorsioni ecc.) disposte dal d.lgs 24/2023. Nel caso in cui il segnalante volesse comunque procedere con segnalazione anonima, la stessa verrà presa in considerazione e conservata **esclusivamente** laddove adeguatamente circostanziata e dunque in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati;
- **recapito telefonico (utilizzato solo dal segnalante) e/o recapito di posta ordinaria** per invio cartaceo (**non email né pec**) ai quali possa essere contattato "riservatamente" dal preposto alle segnalazioni (vedi anche come precisato in seguito);
- gli autori del comportamento segnalato ed eventuali altri soggetti coinvolti, anche esterni al titolare ovvero ogni elemento utile alla loro identificazione;
- una chiara, completa e circostanziata descrizione dei fatti oggetto di segnalazione (riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riferiti da altri soggetti diversi dal denunciante);
- se conosciute, le modalità nonché le circostanze di tempo e di luogo di accadimento dei fatti segnalati, specificando se l'attività risulta ancora in corso;
- eventuali altri soggetti che possano riferire proficuamente sui fatti segnalati;
- ogni altra informazione, osservazione o commento di ausilio nel riscontro dei fatti segnalati.

6. Quali sono le tutele del segnalante

Il preposto alle segnalazioni garantisce la massima riservatezza dell'identità del segnalante, intendendo come tale non soltanto il suo nominativo ma anche tutto il contenuto della segnalazione e l'identità della persona segnalata e/o degli altri soggetti coinvolti, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante. Il trattamento di tali elementi viene quindi improntato alla massima cautela, a cominciare ove occorra dall'oscuramento dei dati ad es. per ragioni istruttorie, altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono inoltre espressamente sottratte all'accesso di cui alla normativa privacy (artt. 15 e ss GDPR).

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare attivato dal titolare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nel caso in cui il titolare, eventualmente anche previo parere favorevole del preposto alla segnalazione, decida di trasmettere la segnalazione alle competenti autorità giudiziarie, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, si avrà cura di **evidenziare** che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi del d.lgs 24/2023. Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, sarà fornita tale indicazione, previa notifica al segnalante.

Conclusasi l'istruttoria, **il preposto alle segnalazioni redige una relazione** sull'eventuale archiviazione della segnalazione (ad es. non rivelatasi fondata) o sulla valutazione di eventuale avvio di procedimento (ad es. disciplinare), **inviandola al titolare a cui spettano le decisioni finali. Dell'esito della segnalazione viene data notizia al segnalante.**

Il segnalante è inoltre **tutelato** normativamente da eventuali **misure ritorsive o discriminatorie** adottate a seguito della segnalazione, non potendo essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa, sia attiva che omissiva, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. La normativa prevede in merito un'inversione dell'onere probatorio, secondo il quale spetta al titolare dimostrare che le misure adottate, ritenute dal segnalante discriminatorie o ritorsive, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Per specifica previsione normativa le tutele previste nei confronti del segnalante cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave: in tali casi alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

7. Come effettuare la segnalazione -canali scelti dal titolare – destinatario della segnalazione – il preposto -

Il canale delle segnalazioni è stato attivato dal Titolare del trattamento. La procedura whistleblowing è pubblicata sul sito istituzionale di Luano Camp S.r.l., e sul sito istituzionale di Trigano al seguente link:

<https://trigano.com/it/ethique-conformite/>

I soggetti destinatari delle segnalazioni whistleblowing sono i preposti alle segnalazioni, il Dott. Eugenio Pelosi quale preposto esterno ed il Sig. Massimo Marranci quale preposto interno. Per la gestione di tali segnalazioni è stata appositamente nominata INTEGHERA S.r.l. (C.F. e P.I.: IT 06517620487) che ha individuato quale referente l'Avv. Eugenio Pelosi (C.F.: PLS GNE 69C11 D612G) che gestirà l'eventuale istruttoria del procedimento, relazionando il titolare all'esito della stessa per le decisioni finali spettanti al titolare stesso.

Il Decreto prevede **tre diverse modalità di segnalazione da eseguirsi per gradi:**

- 1.-la prima a dover essere attivata è quella interna, ossia rivolta al preposto alle segnalazioni;
- 2.-la seconda cd. esterna, in quanto rivolta all'**ANAC**;
- 3.-la terza mediante divulgazione pubblica, ossia tramite la stampa o altri mezzi di diffusione.

Si evidenzia che la scelta del canale di segnalazione **non** è discrezionale: i segnalanti sono tenuti a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere delle condizioni previste dal Decreto, possono effettuare una segnalazione esterna all'**ANAC** oppure mediante divulgazione pubblica.

Per maggiori dettagli, prima di procedere con la segnalazione, si invita di nuovo a leggere con attenzione l'informativa sulla privacy specifica.

La **SEGNALAZIONE INTERNA** è la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, fatta ai preposti alle segnalazioni del titolare nel cui contesto lavorativo il segnalante opera.

Le modalità per l'invio di tali segnalazioni sono (in ossequio alle Linee Guida Anac delibera n. 311 del 12.07.2023 a cui si rinvia per approfondimenti):

A.-Quale **CANALE SCRITTO** è stato scelto il solo **servizio online** attraverso l'accesso alla **piattaforma dedicata del Gruppo Trigano** al seguente link: <https://report.whistleb.com/it/portal/trigano>.

La segnalazione è poi oggetto di protocollazione o fascicolazione riservata e gestita attraverso detto portale.

Questo servizio di segnalazione è gestito da un fornitore esterno, WhistleB ed il canale di comunicazione è protetto da un sistema di crittografia e da password. Tutti gli scambi pertanto saranno trattati in modo confidenziale.

B.-Quale **CANALE ORALE** attraverso linea telefonica dedicata ed **utilizzata solo dai preposti**, al numero **335.473007** contattabile **ogni giorno (non festivo) dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00** (eventuali aggiornamenti o modifiche saranno opportunamente pubblicizzati). Nel caso di segnalazione effettuata utilizzando la linea telefonica non registrata, la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione. La persona segnalante può, in totale libertà decidere se verificare, rettificare, consentire alla registrazione e/o consentire alla propria sottoscrizione del contenuto della trascrizione.

C) Quale **ULTERIORE CANALE ORALE** attraverso incontro diretto fissato entro un termine ragionevole con lo stesso preposto, da svolgersi su richiesta della persona segnalante.

Avendo già predisposto i due canali di cui sopra, il presente canale (incontro diretto) non è obbligatorio ma facoltativo; per questo, ove lo ritenga anche solo opportuno e senza obbligo di motivazione, il preposto può decidere di **non** procedere con l'incontro diretto.

Il preposto, **previo consenso del segnalante**, documenta la segnalazione mediante **registrazione** su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può decidere liberamente se verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro, prestando **espresso consenso alla apposizione della propria sottoscrizione**.

Qualunque canale decida di attivare, anche per poter essere contattato dal gestore o ricevere dallo stesso la conferma della presa in carico della segnalazione (entro sette giorni dalla ricezione), il segnalante dovrà indicare un indirizzo "fisico" dove ricevere anche eventuali richieste di integrazione o chiarimenti dal preposto mediante posta ordinaria cartacea e/o un recapito telefonico a cui risponda solo il segnalante e nella esclusiva disponibilità dello stesso.

Il segnalante mantiene le interlocuzioni con il preposto ricevendo almeno un **primo riscontro nei tre mesi dalla segnalazione** (che può essere conclusivo oppure solo interlocutorio), anche ai fini dell'identificazione del segnalante e per la verifica dell'ammissibilità oggettiva e/o soggettiva della segnalazione.

Il **CANALE ESTERNO** di segnalazione - gestito da ANAC - è reperibile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> e può essere attivato solo in presenza delle seguenti condizioni:

1. se il canale interno non è attivo o, se attivo, non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
2. la persona segnalante ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito;
3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Salvo non costituisca reato o altro illecito, le condizioni per poter attivare il CANALE di segnalazione **DIVULGAZIONE PUBBLICA**, sono:

1. sia stata già effettuata una segnalazione interna a cui l'amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti a cui abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC al quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
2. la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
3. quando vi è fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
4. quando vi sono fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

8. In che modo viene verificata la segnalazione

Acquisita la segnalazione il preposto procede ad effettuare una prima attività di verifica e di analisi della segnalazione ricevuta volta a valutare l'ammissibilità e la fondatezza della stessa.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, il preposto avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate.

L'onere di istruttoria del preposto consiste nel compiere una prima imparziale deliberazione sull'assistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo che si riferisce a una attività "di verifica e di analisi" e non di accertamento sull'effettivo accadimento dei fatti. Per lo svolgimento dell'istruttoria il preposto può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, tramite il canale dedicato o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, **avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato o altro soggetto coinvolto**. Qualora, a seguito dell'istruttoria, il preposto ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, relazionerà immediatamente il titolare per le decisioni finali, notiziando il segnalante sull'esito della segnalazione. In ogni caso, ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o esterni al titolare, il preposto non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle attività svolte, il preposto adotta le cautele sopradescritte ad es. avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato, utilizzando le tre buste sopradescritte, apponendo lo stesso numero, da utilizzare solo per quella segnalazione, sull'involucro esterno di ciascuna busta; in seguito il preposto potrà spillare la busta con l'identità del segnalante, controfirmandola ai bordi.

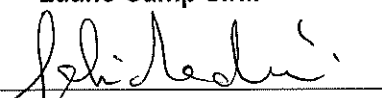
La **conservazione** delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione (solo) cartacea di supporto è, per legge, per un periodo di non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della

7 

procedura di segnalazione [fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del d.lgs n. 51 del 2018].

Poggibonsi, 16.03.2026

Luano Camp S.r.l.



Amministratore Delegato
(Fabio Tadini)